

Credito d'imposta quotazione PMI

L'agevolazione

La [Legge di bilancio 2018](#) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle Piccole e Medie imprese che, a partire dal 1° gennaio 2018, avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Con il [Decreto ministeriale 23 aprile 2018](#) sono state definite le norme di attuazione.

Nel corso degli anni l'agevolazione è stata più volte prorogata. Il Decreto "Milleproroghe" 2023 ha esteso la durata dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2024.

Credito d'imposta quotazione PMI

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riservato alle Piccole e Medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione UE 2003/361/CE, che:

alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 651/2014;

ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2024;

non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico;

non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014.

Credito d'imposta quotazione PMI

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese di consulenza finalizzate all'ammissione alla quotazione sostenute dall'1.1.2018 e fino al 31 dicembre dell'anno in cui si ottiene la quotazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2024. In particolare sono agevolabili le spese di consulenza esterna relative alle seguenti attività non ordinarie e non periodiche:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare le azioni oggetto di quotazione presso gli investitori;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto utilizzato per il collocamento presso investitori qualificati;
- attività riguardanti le due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società.

Credito d'imposta quotazione PMI

Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d'imposta per la quotazione delle Pmi spetta nella misura del 50% delle spese di consulenza complessivamente sostenute dal 1° gennaio 2018, fino a un massimo di:

- 500.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, in caso di imprese che hanno ottenuto la quotazione entro il 31 dicembre 2021;
- 200.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, in caso di imprese che hanno ottenuto la quotazione entro il 31 dicembre 2022;
- 500.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in caso di imprese che hanno ottenuto la quotazione entro il 31 dicembre 2024.

Credito d'imposta quotazione PMI

Modalità di accesso

Per accedere al beneficio è necessario inviare un'istanza ([Allegato A](#) del Decreto 23.4.2018) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo (tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025 per le quotazioni che avvengono nel 2024)

all'indirizzo Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze (quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla quotazione), il Mise (ora Mimit) comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta (e l'importo effettivamente spettante in base alle risorse disponibili) oppure il diniego.

Credito d'imposta quotazione PMI

Modalità di utilizzo

Il credito di imposta per la quotazione delle Pmi è fruibile in compensazione (DLgs. 241/97, art. 17) tramite modello F24 (codice tributo 6901) dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il Mise (ora Mimit) comunica alla società il riconoscimento del beneficio fiscale.

L'agevolazione costituisce un aiuto di Stato ed è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014.